

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 82/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69319/C** del registro di segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 26 settembre 2023.

Ad istanza di

C. A. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I - PEC: santinospina@pecavvpa.it), presso il cui studio sito in Palermo nella Via Pietro Scaglione n. 20/A è elettivamente domiciliato.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana G. Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it - Fax 091/7798749) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione alle quote retributive della pensione in godimento l'aliquota annua retributiva del 2,44% con decorrenza dalla data di collocamento in congedo ed al contestuale ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54 T.U. n. 1092/1973, con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati, interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo fino al soddisfo.

A tal fine il ricorrente rappresentava di essere stato dipendente della Polizia di Stato dal 23 gennaio 1984, con collocamento in pensione in data 1° luglio 2021, con la qualifica di Sovrintendente Capo, e di essere titolare della pensione n. OMISSIS, calcolata con il sistema misto, in quanto al 31.12.1995 aveva accumulato un'anzianità contributiva pari a 14 anni e 2 mesi, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Palermo dalla data di collocamento in quiescenza.

L'istante lamentava che l'INPS aveva liquidato il trattamento pensionistico applicando le aliquote sfavorevoli di cui all'art. 44 d.P.R. 1092/1973 relative agli impiegati civili anziché quelle previste dal successivo art. 54 del medesimo d.P.R. per il personale militare, determinando l'importo annuo del

trattamento pensionistico liquidato nella somma di euro 26.726,28.

Lo stesso evidenziava che in data 17 aprile 2023 aveva inviato a mezzo PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS istanza amministrativa per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dal suddetto art. 54 cit., non riscontrata dall'Istituto previdenziale.

I.a. Nel merito, si esponeva che il ricorrente non avrebbe maturato al 31.12.1995 il requisito di almeno diciotto anni di servizio utile per cui la sua pensione era stata liquidata con il sistema misto.

Si deduceva che alla quota retributiva della pensione andava applicato l'art. 54, co. 1 del d.P.R. n. 1092/1973 nell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Si ribadiva, infine, che con l'art. 1, co. 101 della L. n. 234/2021, il Legislatore aveva previsto l'estensione della disciplina dell'art. 54 del d.P.R. 1093/1973 anche ai membri delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che, cessati dal servizio entro il 2021, si trovavano in possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati.

L'istante, quindi, proponeva ricorso innanzi a questa Corte, formulando le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per

l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

- in ogni caso, considerato l'ingiustificato silenzio/diniego opposto che avrebbe potuto evitare il giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

II. Con decreto del 16 ottobre 2023 si fissava l'udienza di discussione della causa per il 21 febbraio 2024.

III. In data 19 gennaio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere in considerazione dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico del sig. C. in applicazione dell'aliquota annua di rendimento del 2,44% dalla data del 1° gennaio 2022 sul rateo del mese di gennaio 2024, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

L'Istituto a tal proposito rappresentava che, a seguito dell'intervento legislativo disposto con la L. n. 234/2021, il trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 è stato riconosciuto anche al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31.12.1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, con applicazione dell'aliquota annua del 2,44% ai fini del calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

A seguito del citato intervento normativo, con la circolare n. 44 del

23.03.2022, l'INPS aderiva all'orientamento tracciato nella sentenza n. 42/2022 della I Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 anche nei confronti del personale collocato in quiescenza al 31.12.2021 e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% con decorrenza dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. n. 234/2021.

IV. In data 7 febbraio 2024 parte ricorrente depositava note di udienza in cui chiedeva la cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio e la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale in considerazione del fatto che il riconoscimento della pretesa era avvenuta in epoca successiva al deposito del ricorso.

V. All'udienza del 21 febbraio 2024 il procuratore dell'INPS si riportava agli atti, chiedendo la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente in adesione alla domanda introduttiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo

amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinunzia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 787172019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in adesione al *petitum* e tale riliquidazione e il successivo pagamento delle differenze sui ratei pensionistici nel rateo del mese di gennaio 2024 è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente satisfattivo.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa

della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Calabria, sent. 433/2019, Sez. giur. Reg Siciliana, n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 779/2009; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Considerato che l'Istituto previdenziale ha riliquidato la pensione della ricorrente solo successivamente alla notifica del ricorso e che già con la circolare n. 44 del 23.03.2022 l'Istituto aveva fornito indicazioni agli Uffici sull'applicazione dell'art. 1, commi 101 e 102, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, l'INPS, sulla base del principio della soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Avuto riguardo al valore della causa, alla concreta entità delle questioni affrontate ed alla relativa limitata durata della controversia, si reputa congruo liquidare in favore della ricorrente l'importo complessivo di euro 300,00 (*trecento*/00), oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte

ricorrente liquidate in complessivi euro 300,00 (*trecento*/00) comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 febbraio 2024

Pubblicata il 27 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)